

STATUTO COSTITUTIVO
DHARMAYOGAKARUNA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 - COSTITUZIONE

A norma dell'art. 18 e 118 della Costituzione Italiana e articoli 36-37-38 del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, ricreativa, culturale e di promozione sociale, denominata: **"DHARMAYOGAKARUNA"** con sede a GAMBUGLIANO (VI) 36050 in via POCASTRO n. 7 con Codice Fiscale n.95126700244

Essa ha natura di associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 e di ente associativo come da norma dell'art. 5 del D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni.

L'associazione possiede i requisiti richiesti dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni per poter essere iscritta al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal CONI ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186. L'Associazione aderisce all'A.I.C.S., riconosciuto quale Ente assistenziale e quale ente di promozione sportiva, ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge.

Art. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione in particolar modo intende: **promuovere la pratica dello YOGA per il benessere psicofisico.**
L'associazione conseguito il riconoscimento, ai fini sportivi e l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche del CONI, ha come scopo lo sviluppo di attività sportivo dilettantistica e amatoriale in tutte le sue forme ed età; inoltre promuove e gestisce attività sportive, culturali, turistiche, ricreative, di ricerca, di formazione, promozione sociale, assistenziale, ambientalistiche, e di volontariato per un corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente, la propria salute psicofisica e il proprio tempo libero.
2. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, gestire strutture sportive e culturali, ricreative ecc.
3. L'Associazione rispetta le libere opzioni ideali e politiche dei Soci, garantendo che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non offendano le diverse sensibilità e convinzioni; inoltre si impegna a conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché allo statuto dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.
4. L'Associazione può promuovere, direttamente o in collaborazione con altri circoli o associazioni e strutture, le iniziative di cui al primo punto e affittare o dare in comodato d'uso gratuito le strutture in propria gestione.
5. L'Associazione ricerca momenti di confronto con le istituzioni pubbliche, gli Enti locali, Società private, Enti culturali, turistici, sportivi e sociali per la realizzazione di progetti che valorizzino le attività di cui al punto uno.
6. L'Associazione si rende promotore di organizzare o partecipare a gare, tornei, manifestazioni, festival e ogni altra attività promozionale su tutto il territorio della Comunità Europea ed internazionale.
7. L'Associazione potrà creare corsi formativi inerenti le proprie attività, inoltre potrà esercitare una attività editoriale per la pubblicazione di riviste, opuscoli, libretti e volantini allo scopo di raccogliere testi e informazioni a riguardo.
8. Favorire momenti di ritrovo come ascolto musica, presentazione di libri, mostre, esposizioni varie ecc.
9. Organizzazione di viaggi, campus e soggiorni turistici a favore dei soli Associati.
10. In via sussidiaria, l'Associazione potrà svolgere attività di mescita interna con somministrazione di alimenti e bevande a favore degli Associati propri o di altre associazioni portanti la stessa tessera.

11. In via sussidiaria e complementare all'attività istituzionale, l'Associazione potrà svolgere attività di natura commerciale a esclusivo favore dei Soci in conformità alle leggi vigenti; la ricerca di sistemi di sponsorizzazioni e pubblicità (facoltativo); le attività potranno essere eseguite singolarmente o congiuntamente tra loro.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

- L'Associazione è istituto unitario e autonomo; non ha fini di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente dal Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.
- I servizi, le strutture e le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci.
- L'Associazione, vista la pluralità delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse; in questo caso i loro compiti, i livelli di responsabilità e le loro norme di funzionamento, sono stabiliti, dopo aver nominato il relativo responsabile, da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.
- L'Associazione può aprire sedi secondarie in tutto il territorio Italiano.

Art. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

- Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne condividano le finalità senza limite di numero, sesso, razza, lingua, religione e credo politico; tutti possono essere eletti negli organi sociali.
 - La richiesta d'iscrizione va indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo-domanda di ammissione a ciò predisposto con osservanza delle seguenti modalità:
 - prendere visione dello Statuto, delle cariche sociali, dell'eventuale polizza assicurativa legata alla tessera associativa, di eventuali regolamenti interni dell'associazione e dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- compilare la domanda di ammissione a socio indicando i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali e prendere visione e sottoscrivere l'informativa sulla privacy:
- obbligarsi a pagare la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo valuta se accettare o no tale domanda. L'accettazione, seguita dall'inserimento al Libro Soci, dà diritto alla tessera sociale e alla qualifica di Socio. I Soci, nella domanda d'iscrizione, eleggono il proprio domicilio per i rapporti sociali con l'Associazione. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che siano iscritti da almeno un mese. Per le cariche con responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili Soci che abbiano raggiunto la maggior età.

- I Soci sono tenuti:

- * alla partecipazione attiva nelle attività organizzate e promosse dall'associazione e alla presenza nelle Assemblee.
- * al pagamento delle quote sociali decisa dal Consiglio Direttivo;
- * all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

- I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati, per decisione del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- * qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle delibere prese dagli organi sociali;
 - * qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
 - * qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - * in caso di gravi irregolarità di gestione o funzionamento o gravi infrazioni al regolamento in essere. In questi casi l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione.
- Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- * l'Assemblea;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente

Art. 6 - L'ASSEMBLEA

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i Soci regolarmente aderenti.
- L'Assemblea:
 - * provvede alla nomina del primo Consiglio Direttivo, e se previsti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - * delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, di attività e d'investimenti ed eventuali interventi straordinari;
 - * delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - * approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - * delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
 - * delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
 - * delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- La sua convocazione è comunicata ai Soci almeno 20 giorni prima con avviso affisso nella Sede o per lettera o altro mezzo anche telematico, specificando data, ora, sede della riunione e l'ordine del giorno in discussione.
- L'Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri più uno.
- In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
- La seconda convocazione dell'Assemblea deve aver luogo almeno 1 ora dopo la prima.
- Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto singolo.
- Le delibere sono assunte con la maggioranza dei presenti; l'astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- L'Assemblea è convocata in via Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio; in via Straordinaria per richiesta di almeno 1/5 dei soci e tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui è richiesta.
- L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente, o su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo o da qualsiasi altro socio; tutte le delibere dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali e a disposizione se richiesto dai Soci.
- Le votazioni all'ordine del giorno, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
- L'Assemblea, per il rinnovo degli organi dell'Associazione, stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma: da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.
- Le elezioni si svolgono favorendo la partecipazione di tutti i soci e come previsto prima nel presente articolo.
- Il presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

- La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza del secondo e così via, fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.
- Si esprime in riferimento a ricorsi che i soci possono chiedere in caso di controversie.

Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 membri a un massimo 11 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e, se esiste, il Segretario.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, quattro anni; le cariche sono rieleggibili. Ove venisse a mancare un Membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti. Nel corso dell'assenza del Membro sarà applicato l'istituto della cooptazione; chi sarà eletto in luogo di Consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione attraverso un'assemblea straordinaria.
- Dalla nomina di Consigliere, per l'incarico lo stesso non ha diritto ad alcun compenso, e previsto il rimborso spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio. Il Consigliere non deve ricoprire altre cariche sociali in altre Società e Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica e che non abbia riportate condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario e l'eventuale Segretario Amministrativo.
- Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine di conseguire i fini sociali.
- Il Consiglio Direttivo, per i compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi d'interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di non soci, in grado di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
- Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da lui nominate.
- Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, oppure straordinaria, per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, la convocazione avviene con avviso esposto nella Sede, o per lettera o altro mezzo anche telematico, specificando data, ora, sede della riunione e l'ordine del giorno.
- Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
- Il Consiglio Direttivo:
 - * formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li pongono all'Assemblea;
 - * redige i rendiconti consuntivo e preventivo su predisposizione preparata dal Presidente;
 - * attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - * decide l'importo delle quote associative annuali e altri contributi integrativi per determinati servizi forniti ai soci
 - * ratifica e delibera l'accettazione delle domande di ammissione a socio;
 - * propone all'Assemblea il regolamento interno dell'Associazione per l'approvazione;
 - * definisce i regolamenti di sezioni, gruppi e altri organismi;

- * decide sulle eventuali controversie fra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci;
- * decide delle proprie attività le forme di partecipazione alle attività sociali sul territorio ed ai singoli cittadini.
- Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

- Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente:

- * ha la responsabilità dell'ordinaria amministrazione;
- * convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- * cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- * sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- * verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne propone la riforma ove se ne presenti la necessità;
- * stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione ed ha delega di aprire o chiudere conti correnti bancari o postali;
- * predispose il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- * rappresenta legalmente l'Associazione secondo quanto previsto dal C.C.

- Il Vice Presidente sostituisce in tutto il Presidente ogni qualvolta questi non possa esercitare le proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

- Il Presidente uscente deve dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 9 - DIMISSIONI

- I Soci possono dimettersi dall'Associazione in ogni momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea. Le dimissioni da Socio si presentano per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario deve restituire la tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.

- Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni devono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

- In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione comunicare al subentrante (o ai subentranti) e al Consiglio delle variazioni avvenute.

Art. 10 - COOPTAZIONE

Nel caso della sostituzione di un componente di un organo elettivo ed in mancanza degli elenchi dei non eletti, si procede ad utilizzare l'istituto della cooptazione sino ad un massimo di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

- Le funzioni di Membro del Consiglio Direttivo e degli Organi delle sezioni e gruppi o gli incarichi svolti da Soci che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.

- Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo e iscritti nel bilancio associativo.

Art. 12 - PATRIMONIO E RENDICONTO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- * proventi da tesseramento e quote sociali;
- * eventuali contributi dei soci;
- * eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- * proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- * donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- * beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- * dal fondo riserva infruttifero destinato solo allo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

Art. 13 - ESERCIZI SOCIALI

- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, su disposizione del Presidente, redige il rendiconto consuntivo (la parte economica e finanziaria con distinzione di tutte le voci di costi e ricavi commerciali, di costi e entrate, di attività e passività) che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo.
- L'eventuale residuo attivo non potrà mai essere distribuito sotto forma di utile o avanzo di gestione comunque denominati, di fondi, di riserve di capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo potrà valutare l'utilizzo degli eventuali residui attivi per incentivare l'attività stessa dell'Associazione.
- L'eventuale residuo passivo potrà essere coperto con residui attivi di anni precedenti/futuri.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ' AMMINISTRATIVE

- Le operazioni amministrative, economiche e finanziarie sono a carico del Presidente o del Vice Presidente.
- Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei due.

Art. 15 - MODIFICHE STATUTARIE

- Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria.
- In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti se questi rappresentino il 50% più uno dei soci. In seconda convocazione sono approvate con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti all'Assemblea.
- Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.

Art. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei Soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50 % più uno del corpo sociale, o in seconda in base alla maggioranza dei voti dei presenti.
- In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto all'A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Vicenza oppure a strutture sociali simili operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e comunque a fini di utilità generale.
- La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea per proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme generali contenute nello Statuto Nazionale dell'A.I.C.S., dalle Leggi vigenti e dal Codice Civile.

Approvato all'unanimità dai Soci dell'Associazione nell'Assemblea costitutiva del 28/08/2015 e allegato all'Atto Costitutivo di Associazione.

Il Segretario dell'Assemblea
(Grubbe Caroline Mcauley)

Il Presidente dell'Assemblea
(Donini Carlo)

GAMBUGLIANO (VI) Il giorno 28/08/2015